



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000054 del 03/02/2014

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società SASOL Italy S.p.A. ubicato nel Comune di Augusta (SR)

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";


VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, 334 e s.m.i. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n. 55, con modificazioni, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 153, del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2008/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ed in particolare l'articolo 5, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota CIPPC-00-2012-0000301 del 2 maggio 2012 di costituzione di un nuovo Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per l'esercizio dell'impianto chimico della Società SASOL Italy S.p.A. ubicato nel Comune di Augusta (SR);

VISTA la nota prot. 067/12 del 12 marzo 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 14 marzo 2012, al n. DVA-2012-



Wp

06493, con la quale la Società ha richiesto una modifica al provvedimento di AIA ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la medesima nota prot. n. 67/12 del 12 marzo 2012, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare il 27 marzo 2012 al n. DVA-2012-0007502, con cui la società ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal decreto interministeriale 24 aprile 2008 per l'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del decreto di AIA;

VISTA la nota prot. n. DVA-2012-07900 del 2 aprile 2012 con cui la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha avviato il procedimento per l'aggiornamento del citato decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 con riferimento ai limiti alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO che il Gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Corriere della sera" in data 13 aprile 2012 di avviso al pubblico per la consultazione e formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione generale con nota prot. n. DVA-2013-03704 del 12 febbraio 2013, conformemente alla proposta della Commissione istruttoria AIA-IPPC, di cui alla nota prot. n. CIPPC-2013-0237 dell'8 febbraio 2013;

VISTA la richiesta di proroga del termine di presentazione delle integrazioni di cui al punto precedente pervenuta da parte del Gestore con nota prot. n. 49 del 15 febbraio 2012 e la proroga concessa dalla Direzione Generale competente con nota prot. n. DVA-2013-06014 dell'8 marzo 2013;

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga del termine di presentazione delle integrazioni di cui al punto precedente pervenuta da parte del Gestore con nota prot. n. 143 dell'8 maggio 2013 e la proroga concessa dalla Direzione Generale competente con nota prot. n. DVA-2013-01562 del 20 maggio 2013;

VISTA la documentazione integrativa dell'istanza trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 179 del 31 maggio 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 6 giugno 2013, al n. DVA-2013-013267;



VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2013-0001566 del 19 agosto 2013 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo alle richieste di modifica avanzate dal Gestore;

VISTO che nel suddetto parere la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha rilevato la necessità di introdurre alcune modifiche al parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di autorizzazione integrata ambientale;

RILEVATA la necessità di modificare il parere istruttorio definitivo, parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Sasol Italy S.p.A. ubicato nel Comune di Augusta (SR), di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 come illustrato nel parere istruttorio allegato alla nota della Commissione istruttoria AIA-IPPC prot. CIPPC-00-2013-0001566 del 19 agosto 2013;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 19 settembre 2013 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2013-021645 del 23 settembre 2013;


VISTA la nota prot. n. CIPPC-2013-01792 del 26 settembre 2013 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio, riesaminato alla luce delle determinazioni definite in sede di Conferenza di Servizi del 19 settembre 2013;

VISTI i compiti assegnati all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che in sede di Conferenza di Servizi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha reso il previsto parere in ordine al piano di monitoraggio e controllo,

VERIFICATO che ai fini dell'applicazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto è soggetto ai provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

VERIFICATO che la partecipazione al pubblico al procedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la



competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Augusta, non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

SENTITI i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTA la nota prot. n. DVA-4RI-00-2013-0201 del 9 ottobre 2013, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

DECRETA

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-01003 del 28 dicembre 2010, recante autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Sasol Italy S.p.A. ubicato nel Comune di Augusta (SR), identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in Via Vittor Pisani, n. 20 - 20124 Milano, è modificato come da parere reso con nota prot. n. CIPPC-00-2013-0001792 del 26 settembre 2013 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.

On. Andrea Orlando



MP



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E. prot DVA - 2013 - 0022157 del 30/09/2013

IPPC-00-2013-0001792

del 26/09/2013

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.:

Ref. Attento:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SASOL ITALY S.p.A. - Stabilimento di Augusta (SR) - procedimento di modifica ID 337

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 settembre 2013.

Il Presidente Commissione IPPC
Ing. Dario Ticali
Dario Ticali

All. c.s.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

Stabilimento SASOL ITALY S.p.A. di Augusta (SR)

Parere Istruttorio

Modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 337)

Gestore	SASOL ITALY S.p.A.
Località	Augusta (SR)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Stefano Castiglione
	Salvatore Tafaro
	Vincenzo Sansone – Regione Sicilia
	Domenico Morello – Provincia di Siracusa
	Antonino La Mattina – Comune di Augusta



**Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)**

1. Definizioni	3
2. Atti e attività istruttoria	5
2.1. Atti presupposti	5
2.2. Atti normativi	5
2.3. Atti e attività istruttorie.....	6
3. Identificazione impianto	7
4. Inquadramento generale dei processi di stabilimento	8
5. Considerazioni del Gruppo Istruttore	9
6. Aggiornamento prescrizioni	12
9.2 Approvvigionamento e gestione dei combustibili e di altre materie prime.....	12
9.3 Emissioni convogliate in atmosfera.....	13
9.6 Gestione serbatoi e pipe-way.....	19
7. Altre prescrizioni	21



1. Definizioni

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Salvaguardia Ambientale.
Ente di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Siciliana.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 59 del 2005. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria nominata ai sensi dell'art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n. 90.
Gestore	L'autorizzazione AIA allo stabilimento oggetto della domanda di modifica è stata rilasciata a Sasol Italy S.p.A., indicata nel testo seguente con il termine Gestore.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.



- Inquinamento** L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.
- Migliori tecniche disponibili (MTD)** La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)** I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3.
- Uffici presso i quali sono depositati i documenti** I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <http://www.dsa.minambiente.it/aia>, al fine della consultazione del pubblico.
- Valori Limite di Emissione (VLE)** La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2005.



2. Atti e attività istruttoria

2.1. Atti presupposti

Considerato il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB-DEC-2012-0000033 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione Istruttoria IPPC

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 00_2012-000301 del 02/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale della Soc. SASOL ITALY S.p.A. – Stabilimento di Augusta (SR) al Gruppo Istruttore così costituito:

- Ing. Giovanni Anselmo - Referente GI
- Prof. Paolo Bevilacqua
- Cons. Stefano Castiglione
- Ing. Salvatore Tafaro

preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Ing. Vincenzo Sansone (Regione Sicilia)
- Ing. Domenico Morello (Provincia di Siracusa)
- Dott. Antonino La Mattina (Comune di Augusta)

2.2. Atti normativi

Visto il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010;

Visto il Decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 art. 4 "Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni" comma 5 "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*";

Visto il Decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento";

vista la circolare ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I";



- visto il decreto ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005;
- visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'Autorità Competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili,
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi,
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 152/2006,
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace,
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze,
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

2.3. Atti e attività istruttorie

- Considerata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (U.prot DVA-2012-0007900 del 02/04/2012, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00_2012-000160 del 05/04/2012), relativa all'avvio del procedimento di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010 inerente i limiti alle emissioni in atmosfera, giusta istanza presentata da Sasol Italy S.p.A. con nota E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012,
- esaminata l'istanza di modifica sostanziale ai limiti di emissione in atmosfera e la relativa documentazione tecnica allegata, E. prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012,
- considerata la Relazione Istruttoria redatta da ISPRA in data 14/05/2012, recepita con prot. CIPPC-00_2013-000373 del 16/05/2012
- considerata la richiesta di integrazioni della Commissione IPPC, E. prot DVA-2013-0003701 del 12/02/2013,
- esaminate le integrazioni trasmesse, E.prot DVA-2013-0013267 del 06/06/2013,



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

- considerate le risultanze, di cui al verbale di riunione del Gruppo Istruttore del giorno 02/08/20013 acquisito agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2013-0001562 del 07/08/2013,
- vista le e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviate per approvazione in data 29/07/2013 e in data 05/08/2013 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, aventi rispettivamente prot. CIPPC-00_2013-0001503 del 29/07/2013 e prot. CIPPC-00_2013-0001548 del 05/08/2013,
- considerate le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19/09/2013, recepite dalla Commissione Istruttoria con prot. CIPPC-00_2013-0001790 del 26/09/2013,
- esaminate le linee guida generali e le linee guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e le linee guida sui sistemi di monitoraggio; e precisamente:
- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005),
 - Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie (D.M. 29 gennaio 2007),
 - Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio – GU n.135 del 13 Giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005),
- esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente:
- BREF REF: *Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries*, February 2003;
 - BREF LVOC: *Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry*, February 2003;
 - BREF ESB: *Reference Document on Best Available Techniques on the Emissions from Storage*, July 2006;
 - BREF LCP: *Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants*, July 2006.

3. Identificazione impianto

Denominazione impianto	SASOL Italy S.p.A. - Stabilimento di Augusta
Sede Legale	Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Sede operativa	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
Tipo impianto	Impianto chimico a ciclo continuo - Esistente



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

Tipo di procedura	Aggiornamento dell'AIA
Codice attività IPPC	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA <u>Codice IPPC</u> Codice 4.1 (a): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi semplici", per la produzione di paraffine lineari, olefine lineari ed alchilati lineari <u>Classificazione NACE</u> Codice 24.14: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 4.1 (a): Idrocarburi semplici.
Gestore Impianto	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA Ing. Antonino MARAFFA Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988201 e-mail: antonino.maraffa@it.sasol.com
Referente IPPC	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA Ing. Natale ZAMMITTI Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988425 e-mail: natale.zammitti@it.sasol.com pec: qse.augusta@sasolitaly.telcompost.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA SI. Ultimo invio del RdS di Raffineria (prot. 193 del 6.10.2005) e invio della notifica e dell'allegato V al CTR maggio 2005 (prot. 4422 del 25.05.2005).
Impianto con effetti transfrontalieri	No
Sistema di gestione ambientale	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA Il Complesso è certificato ed è conforme al seguente standard internazionale: Sistema di Gestione Ambientale (SGA), norma UNI ENISO 14001:2004 rilasciato da CERTIQUALITY in data 11.05.2007 con scadenza in data settembre 2010 e prorogato con certificato ISO 14001:2004 n. 5956 sino a settembre 2010
Misure penali o amministrative riconducibili all'impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda	Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA No
Autorizzazione Integrata Ambientale	Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001003 del 28.12.2010


4. Inquadramento generale dei processi di stabilimento

Lo Stabilimento svolge l'attività di produzione di prodotti chimici organici di base. In particolare lo Stabilimento è costituito da unità produttive per la produzione di n-paraffine, olefine, alchilati e alcoli.

Di seguito si riporta lo schema generale della produzione dell'intero Stabilimento:



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)



Lo Stabilimento produce, partendo da materie prime derivate dal petrolio (kerosene, benzene e gas naturale), una serie di prodotti chimici organici di base, e in particolare:

- 15 prodotti, ciascuno di essi costituito da un determinato taglio di n-paraffine (da C8 a C20) e altre paraffine non lineari;
- 9 tipi di n-olefine (da C10 a C17);
- 10 tipi di linear alchil benzeni (LAB) diversi;
- 20 prodotti tra alcoli lineari (lial) e ramificati (isomeri).

L'energia termica necessaria alla lavorazione delle cariche di ciascun impianto è fornita da 2 caldaie di produzione vapore e da una serie di forni di processo (attualmente sono 25 i forni in funzione).

All'interno di ciascun impianto sono presenti più forni di processo, ciascuno preposto ad una determinata funzione; a ciascun camino afferiscono i fumi di combustione di più forni, talvolta appartenenti ad impianti diversi.

Per ogni altra specifica si rimanda alla documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale, E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012, e relative integrazioni.

5. Considerazioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore, analizzata l'istanza di modifica sostanziale (E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012), la documentazione allegata nonché le relative integrazioni trasmesse (E.prot DVA-2013-0013267 del 06/06/2013) previa richiesta della Commissione IPPC (E.prot DVA-2013-0003701 del 12/02/2013), ed in particolare

- tenuto conto delle nuove condizioni di approvvigionamento del kerosene a partire dal 2011 per via delle mutate condizioni geopolitiche che hanno interessato la Libia ed il mercato internazionale,



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

- considerato che la variabilità nel tempo in composizione e impurità delle nuove cariche di kerosene (in generale differenti tenori di n-paraffine e comunque un maggiore contenuto di zolfo rispetto alle cariche precedentemente utilizzate), nonché gli interventi di manutenzione e/o eventi di guasto, portano i forni di processo e le connesse caldaie ausiliarie a lavorare fuori dalle condizioni di regime (transitori di processo) modificando il loro assetto emissivo (la variabilità nel tempo delle caratteristiche delle cariche di kerosene induce infatti la variazione di richiesta di energia termica da parte delle stesse unità e, conseguentemente, la variazione d'efficienza della combustione e di composizione dei fumi),
- considerato che è già in atto l'installazione di bruciatori a bassa emissione di NO_x in ottemperanza a quanto disposto nel Decreto AIA (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) che prevede il conseguimento del limite orario di 130 mg/Nm³ sui camini 1-10 entro gennaio 2015,
- considerata la nuova proposta di piano di adeguamento del Gestore che prevede il termine degli interventi di installazione dei bruciatori per giugno 2015, in accordo con il piano di fermate dello stabilimento (per l'installazione dei bruciatori è necessario che i relativi forni siano fuori servizio, ovvero che il relativo impianto di produzione sia fermo),
- considerata, altresì, la richiesta del Gestore di ulteriori sei mesi per la messa a regime dei nuovi bruciatori ai fini del conseguimento del valore limite in concentrazione di 130 mg(NO_x)/Nm³, cui consegue una traslazione temporale pari ad un anno rispetto a quanto previsto dal Decreto AIA del 2010 (conseguimento del limite di 130 mg(NO_x)/Nm³ entro dicembre 2015 anziché entro gennaio 2015),
- preso atto che i periodi di funzionamento in transitorio di processo su alcuni impianti hanno frequenze giornaliere e durate limitate a qualche ora e che, pertanto, il criterio di conformità "orario" per i limiti di emissione in atmosfera prescritto nel Decreto AIA (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) sia di difficile conseguimento su tutti i camini e su tutti i parametri inquinanti, anche tenendo conto di quanto previsto dai BREF LVOC,
- ritenuto che l'attività in esame rientri contestualmente nell'ambito delle attività di produzione di prodotti chimici organici di base e delle attività di raffinazione e che, pertanto, i documenti IPPC di riferimento siano: BREF LVOC (*Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry, 2003*) e BREF REF (*Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries, 2003*),
- considerata, altresì, la proposta del Gestore relativamente all'applicazione, durante il periodo transitorio di pre-adequamento, di un limite *annuale* in flusso di massa per NO_x, SO₂, CO, polveri e COV, sulla base dei dati di monitoraggio mensili per i camini 1-6, 8, 9 e 10 e sulla base dei dati di monitoraggio settimanale per il camino 7,
- considerato che, relativamente al parametro inquinante NO_x ai camini 1 (Isosiv 1), 5 (Isosiv 4), 6 (Pacol) e 10 (Oxo Sales), fino al momento della presentazione della documentazione integrativa (E.prot DVA-2013-0013267 del 06/06/2013), non sono stati rilevati superamenti dei limiti AIA vigenti (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010),
- preso atto che il documento comunitario BREF LVOC, relativamente ai forni di produzione olefine, prevede prestazioni emissive, intese come concentrazioni *medie orarie*, fino a 100 mg(NO_x)/Nm³ (per bruciatori LNB "Low NO_x Burners") e fino a 75 mg(NO_x)/Nm³ (per bruciatori ULNB "Ultra Low NO_x Burners"),



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

- tenuto conto che i camini 3 e 6 convogliano, rispettivamente, i fumi provenienti dai forni di produzione di olefine Pacol 2, Olex 1 e i fumi provenienti dai forni di produzione di olefine Pacol 4, Olex 3 e Olex 4,
- considerato, altresì, che ai camini 3 e 6 giungono anche i fumi provenienti da altri forni di processo (al camino 3 i fumi provenienti dai forni di processo Pacol 1 e Pacol HF; al camino 6 i fumi provenienti dal Pacol 5),
- considerato che ad oggi, sulla base di quanto dichiarato dal Gestore, gli unici camini dotati di misuratori in continuo sono il camino 5 (per la misura di CO ed NO_x) ed il camino 7 (per la misura di SO_x) e che tali sistemi saranno sostituiti con sistemi conformi con la norma UNI EN 14181:2005 entro fine 2014,
- preso atto che entro fine 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto AIA del 2010, tutti i camini saranno dotati di sistemi di misura delle emissioni in continuo (SME in continuo) conformi alla norma UNI EN 14181:2005,
- preso atto delle dichiarazioni del Gestore circa il fatto che la geometria dei camini 1 e 2 non consente l'installazione di un sistema affidabile di misura della portata dei fumi e che, pertanto, viene proposto dallo stesso il calcolo stechiometrico della portata dei fumi sulla base dei consumi di combustibile dei forni,
- considerate, altresì, le richieste di abrogazione di alcune prescrizioni inerenti i serbatoi di stoccaggio e pipe-way, avendo preso atto delle precisazioni circa l'esistente programma ispettivo del fondo del parco serbatoi (in linea con le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale "CTR" in ambito di industrie a rischio di incidente rilevante) e circa il sistema di supervisione delle movimentazioni da e per i serbatoi,
- ritenuto che debba comunque essere garantito il rispetto del principio di precauzione mediante l'adozione di efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, resta fermo che i bacini di contenimento esistenti debbano essere caratterizzati da capacità legate alla categoria dei serbatoi che vi insistono, in relazione alla categoria di sostanza contenuta all'interno dei serbatoi stessi e nel rispetto della normativa vigente in materia,
- preso atto dell'alternativa proposta metodologica per la mappatura degli odori, descritta nell'ambito della documentazione integrativa all'istanza di modifica sostanziale, finalizzata alla relativa valutazione d'impatto (mediante ausilio di modelli di dispersione) e, conseguentemente, all'individuazione di adeguati interventi di mitigazione,
- visto il documento relativo allo stato di attuazione delle prescrizioni imposte con il Decreto AIA (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) allegato alla documentazione integrativa all'istanza di modifica sostanziale,
- visto lo studio di fattibilità sull'installazione dei bruciatori LowNox/Ultra LowNOx sui forni di processo dello stabilimento, allegato alla documentazione integrativa all'istanza di modifica sostanziale,
- visto il cronoprogramma contenuto nella documentazione integrativa dell'istanza di modifica sostanziale,

accoglie favorevolmente la richiesta di modifica sostanziale di cui sopra e *aggiorna* i contenuti e le prescrizioni dei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.6 del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA, U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010, come riportato nel seguente capitolo.



6. Aggiornamento prescrizioni

Di seguito sono riportati i paragrafi del Parere Istruttorio allegato al Decreto AIA del 2010 (U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010) che con il presente atto sono aggiornati.

9.2 Approvvigionamento e gestione dei combustibili e di altre materie prime

In merito all'approvvigionamento di materie prime ed ausiliarie, sostanze e combustibili è necessario che vengano rispettati i seguenti sistemi e misure per evitare eventuali sversamenti:

- precauzioni affinché le materie prime possano essere trascinate al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono mantenere in efficienza gli esistenti sistemi funzionali al contenimento di eventuali perdite di prodotto;
- i bacini di contenimento dei serbatoi devono essere costruiti e mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia; nel rispetto del principio di prevenzione, il Gestore è comunque tenuto ad effettuare efficaci procedure di ispezione dei serbatoi per verificarne l'integrità, predisponendo idoneo modulo di registrazione dei controlli.

Tutte le forniture di combustibili e materie prime che raggiungono lo stabilimento devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.

Sulla base delle considerazioni sinora fatte e di altre che vengono meglio esposte nel paragrafo relativo alle prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, il Gestore è autorizzato, per l'alimentazione di tutti i forni di processo, all'utilizzo di combustibili gassosi in condizioni normali ed all'utilizzo di combustibili liquidi in caso di mancanza di gas naturale.

Le 2 caldaie di produzione vapore sono autorizzate all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta costituito da code alcoli o gasolio paraffinico integrato con quando necessario con l'impiego di metano. In caso di interruzione della fornitura di metano, lo stabilimento nel transitorio per la marcia dei forni di processo è autorizzato all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta (integrato quando necessario con kerosene) previa comunicazione alla Provincia di Siracusa quale Ente di controllo.



9.3 Emissioni convogliate in atmosfera

Nel seguito sono riportati i valori limite prescritti per le emissioni convogliate in aria.

Parametro	Valori limite di emissione [mg/Nm ³]	O ₂ [%]
NO _x	<u>Camini 2, 3, 4, 7, 8 e 9:</u> 250 ¹	3
	<u>Camini 1, 5, 6 e 10:</u> 180 ²	
	<u>Camini 1+10:</u> 130 ³	
SO ₂	<u>Camini da 1-6, 8-10:</u> 35 ⁴ 20 ⁵	3
	<u>Camino 7:</u> VL _p (mix) ⁶ VL _p (mix) ⁷	

¹ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese. Dal 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

² Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese. Dal 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

³ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera per i camini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e, come media oraria per i camini 3 e 6, deve essere misurato in continuo.

⁴ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

⁵ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

⁶ Valore limite di emissione ponderale da calcolare secondo le disposizioni sugli impianti multicom bustibili di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., assumendo valori limite pari a 350 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di OCD e 35 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di fuel gas, valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite ponderale, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

Polveri	Camini da 1-6, 8-10: 5 ⁸	3
	Camino 7: 15 ⁹	
CO	Camini 1-10: 35 ¹⁰	3
	20 ¹¹	
COV	Camini 1-10: 10 ¹²	3

In deroga ai limiti sopra prescritti nei confronti dell'SO₂ ai camini 1-6, 8-10, in caso di interruzione della fornitura di gas metano e previa comunicazione alla Provincia di Siracusa quale Ente di controllo, il Gestore è autorizzato all'utilizzo di combustibile liquido autoprodotta (integrato se necessario con kerosene) ai forni di processo e pertanto il valore limite prescritto in questi specifici periodi deve intendersi pari a 100 mg/Nm³ per tutti i camini da 1 a 10. Restano fermi i criteri di conformità sopra specificati.

I limiti imposti dovranno essere rispettati durante le ore di normale funzionamento (regime di funzionamento al di sopra del minimo tecnico), considerando escluse le ore di funzionamento relative alle fasi di avvio/arresto e dei periodi di guasto.

⁷ Valore limite di emissione ponderale da calcolare secondo le disposizioni sugli impianti multicomcombustibili di cui al punto 3, Parte I, Allegato II relativo agli allegati alla Parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., assumendo valori limite pari a 250 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di OCD e 35 mg/Nm³ in caso di esclusivo utilizzo di fuel gas, valido dal 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera, deve essere misurato in continuo.

⁸ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese.

⁹ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

Dalla data 01/01/2016 e per tutta la validità dell'AIA, il valore limite, da misurare in continuo, dovrà essere inteso come media giornaliera.

¹⁰ Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto sino al 31/12/2015.

Dal rilascio del presente atto fino al 31/12/2014, detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese.

Dalla data 01/01/2015 al 31/12/2015, la verifica di conformità del valore limite, da intendere come media mensile, dovrà essere eseguita in continuo.

¹¹ Valore limite di emissione valido dalla data 01/01/2016.

Ai fini della verifica di conformità, detto valore limite, inteso come media giornaliera, deve essere misurato in continuo.

¹² Valore limite di emissione valido dal rilascio del presente atto.

Detto valore limite deve essere rispettato mediante misure discontinue, determinate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Paragrafo 2, Allegato 6, comma 2.3, con una frequenza di 1 misura al mese, ad eccezione del camino 7 per il quale si prescrive una frequenza di 4 misure al mese.



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

Si prescrive, altresì, dal rilascio del presente atto e fino al 31/12/2015, il rispetto dei seguenti limiti *trimestrali* in flussi di massa calcolati a partire dai limiti in concentrazione vigenti dalla data 01/01/2016 di cui alla tabella precedente (fatta eccezione per l'NO_x per il quale si considera un limite in concentrazione pari a 180 mg/Nm³), considerando una portata dei fumi corrispondente alla capacità produttiva:

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
1	113.000	SO ₂	4.949
		NO _x	44.544
		CO	4.949
		COV	2.474
		Polveri	1.237

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
2	90.000	SO ₂	3.942
		NO _x	35.478
		CO	3.942
		COV	1.971
		Polveri	985

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
3	130.000	SO ₂	5.694
		NO _x	51.246
		CO	5.694
		COV	2.847
		Polveri	1.423

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
4	315.000	SO ₂	13.797
		NO _x	124.173
		CO	13.797
		COV	6.898
		Polveri	3449

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
5	70.000 (valore che sostituisce l'AIA vigente a seguito di dichiarazione del gestore del maggio 2013)	SO ₂	3.066
		NO _x	27.594
		CO	3.066
		COV	1.533
		Polveri	766

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
6	247.000	SO ₂	10.818
		NO _x	97.367
		CO	10.818
		COV	5.409
		Polveri	2.704



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
7	14.000 (valore che sostituisce l'AIA vigente a seguito di dichiarazione del gestore del maggio 2013)	SO ₂	FM(VL _p) ¹³
		NO _x	5.518
		CO	613
		COV	306
		Polveri	460

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
8	14.000	SO ₂	613
		NO _x	5.518
		CO	613
		COV	306
		Polveri	153

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
9	6.500	SO ₂	284
		NO _x	2.562
		CO	284
		COV	142
		Polveri	71

Camino	Portata dichiarata (Nmc/h)	Inquinante	Limiti in flusso di massa validi fino al 31/12/2015 [kg/trimestre]
10	29.500	SO ₂	1.292
		NO _x	11.629
		CO	1.292
		COV	646
		Polveri	323

La verifica del rispetto del limite in flusso di massa trimestrale deve essere eseguita sulla base dei dati di monitoraggio mensili (camini 1-6, 8, 9 e 10) e settimanali (camino 7).

Ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flussi di massa sopra imposti si rimanda alle modalità e tempistiche previste nel PMC.

I camini le cui emissioni inquinanti in aria sono da intendersi autorizzate sono quelli di seguito indicati:

- 1 – camino forno unità produttiva Isosiv 1
- 2 – camino forno unità produttiva Isosiv 1
- 3 – camino forno unità produttiva Pacol 2- Olex 1 e Alchilazione HF
- 4 – camino forno unità produttiva Isosiv 2 e Detal
- 5 – camino forno unità produttiva Isosiv 4
- 6 – camino forno unità produttiva Pacol 4 – Olex ¾ e Pacol 5
- 7 – camino forno unità produttiva Caldaie Produzione Vapore
- 8 – camino forno unità produttiva Oxo UK

¹³ Valore limite in flusso di massa trimestrale da determinare considerando il valore limite ponderale di cui alla nota 7 (VL_p (mix)⁷).



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

- 9 – camino forno unità produttiva Oxo UK
- 10 – camino forno unità produttiva Oxo Selas

Ai fini del rispetto dei limiti imposti si rimanda alle modalità e tempistiche previste nel PMC.

Per tutti gli altri inquinanti di pertinenza emessi dai camini del proprio ciclo produttivo il Gestore è comunque tenuto al rispetto dei limiti normativi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sistema di blow-down e torcia

Il Gestore dovrà esercire il sistema di torcia idrocarburiche presente nello stabilimento esclusivamente come sistemi di sicurezza, in conformità con quanto riportato nelle Linee Guida delle MTD di settore.

Inoltre dovranno essere garantiti il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i sistemi di torcia presenti devono essere eserciti senza generare emissioni visibili (fumo);
- deve essere assicurata un'efficienza di combustione delle testate delle torce maggiore del 99%;
- deve essere garantito il funzionamento del sistema di monitoraggio a circuito chiuso che assicura un controllo visivo continuo da parte degli operatori e degli allarmi acustici che avvisino gli operatori dell'eventuale spegnimento delle fiamme pilota;
- il Gestore dovrà elaborare e consegnare annualmente all'Autorità di controllo i tabulati delle misure (e/o delle stime) su base giornaliera delle portate di gas convogliate in torcia;
- l'impianto blow-down avente come terminale la torcia di stabilimento dovrà essere dotato di un sistema di misura in grado di determinare, in caso di messa in esercizio della torcia, con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti (in automatico) la composizione intesa come contenuto di carbonio totale ed il flusso di gas inviato alla torcia.

Ad avvenuto superamento della quantità giornaliera di gas inviata in torcia, definita di concerto con l'Ente di controllo, il Gestore dovrà:

- ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento;
- adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell'evento;
- riportare all'Autorità competente e all'Ente di controllo, entro 10 gg dall'evento, la quantità di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza, la durata della stessa, le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso.

Monitoraggio in continuo delle emissioni

Entro il 01/01/2015, il Gestore dovrà adottare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di NO_x, CO, O₂, temperature e portate dei seguenti camini:

- 1 – camino forno unità produttiva Isosiv 1
- 2 – camino forno unità produttiva Isosiv 1
- 3 – camino forno unità produttiva Pacol 2- Olex 1 e Alchilazione HF
- 4 – camino forno unità produttiva Isosiv 2 e DetaI
- 5 – camino forno unità produttiva Isosiv 4
- 6 – camino forno unità produttiva Pacol 4 – Olex ¾ e Pacol 5
- 8 – camino forno unità produttiva Oxo UK
- 9 – camino forno unità produttiva Oxo UK
- 10 – camino forno unità produttiva Oxo Selas



Entro il 01/01/2015, il Gestore dovrà adottare un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO₂, NO_x, CO, Polveri, O₂, temperature e portate del camino:

7 – camino forno unità produttiva Caldaie Produzione Vapore.

I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformità alla norma UNI EN 14181:2005 e dovranno essere collegati all'attuale rete di monitoraggio Provinciale. Essi devono essere sottoposti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.

I valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

- Monossido di carbonio	10%
- Anidride solforosa	20 %
- Ossidi di azoto	20 %
- Polveri	30 %

I valori medi giornalieri (e orari per i camini 3 e 6) convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.

Relativamente ai soli camini 1 e 2, il calcolo della portata dei fumi potrà essere effettuata mediante calcolo stechiometrico basato sui consumi di combustibile ai relativi forni solo previo favorevole parere dell'Ente di Controllo. Si rimanda pertanto ai contenuti e risultanze dell'allegato Piano di monitoraggio e Controllo.

Prescrizioni relative ai combustibili utilizzati

Il Gestore deve utilizzare combustibili di caratteristiche qualitative conformi a quanto riportato nel D.Lgs 152/06.

Altre prescrizioni

- Ogni sezione deve rispettare i suddetti limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento e di arresto.
- I limiti di emissione massici, ove assegnati, devono essere rispettati in tutte le condizioni di funzionamento, incluso i transitori.
- I metodi di campionamento, analisi e valutazione dei risultati delle emissioni sono quelli indicati nel piano di monitoraggio e controllo.
- Dovrà essere condotta una campagna almeno annuale di misura dei seguenti inquinanti: PM₁₀, HCl.
- L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni.
- Per le misurazioni delle emissioni durante le fasi di avvio/arresto, entro il 31/12/2014 devono essere implementati adeguati strumenti di misura in continuo delle concentrazioni di NO_x e CO, con range di misura appropriato alle caratteristiche emissive sperimentate durante tali fasi.
- Le quantità di NO_x e CO emesse per evento di avvio/spegnimento devono essere registrate e costituiranno elemento del reporting. Tali quantitativi saranno riportati sia come quantità emesse per evento di avvio/spegnimento (in kg/evento), sia come quantità complessiva annua.



- h. Entro il 31/12/2015, coerentemente con impegni assunti dal Gestore dichiarati nell'ambito della documentazione integrativa (E.prot DVA-2013-0013267 del 06/06/2013), devono essere sostituiti e messi a regime i bruciatori Ultra Low NOx nei seguenti forni:
- F203, F203, F222, F223 (forni di processo dell'impianto ISOSIV),
 - F1201, F1202, F1202, F1241 (forni di processo dell'impianto ISOSIV 1bis),
 - F532 (forno di processo dell'impianto Pacol HF),
 - F401, F403, F451, F451 (forni di processo dell'impianto Pacol 2),
 - F7901 (forno di processo dell'impianto Pacol Detail),
 - F502, F503 (forni di processo dell'impianto Oxo).
- i. Il Gestore deve garantire che il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia idrocarburica sia sempre in perfetta efficienza ed in funzione. A tal fine il Gestore deve assicurare che durante le ore di normale esercizio dello stabilimento l'impianto di recupero gas sia funzionante. Possono fare eccezione i periodi di tempo in cui, ragionevolmente, si attui una manutenzione alla torcia e/o al sistema stesso di recupero gas o in cui si verificano manutenzioni su unità dell'impianto che possano determinare frequenti avvii-spegnimenti dell'impianto di recupero gas; fanno altresì eccezione lo spegnimento del sistema di recupero gas dovuto a ragioni di sicurezza o alla fermata, per problemi operativi, di qualche unità dell'impianto che abbia effetti sull'efficacia del trattamento di recupero. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto della presente prescrizione.
- j. Il Gestore deve garantire che il sistema di torcia -che deve intendersi un sistema di sicurezza- sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi. In particolare il Gestore dovrà provvedere a mantenere in efficienza e perfettamente funzionanti, nelle condizioni di progetto, i misuratori di portata dei gas in torcia, le pompe di trasferimento condense dal blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vari loop. In particolare, inoltre, dovrà essere tenuto in perfetta efficienza il loop delle apparecchiature di controllo dell'invio di vapore in torcia al fine di evitare vistosi effetti visivi del pennacchio in condizioni di emergenza. Le richieste di lavoro relative agli interventi di manutenzione sulle apparecchiature sopra citate dovranno essere iniziate entro 3 giorni lavorativi e completate nel più breve tempo tecnicamente possibile. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente, secondo quanto riportato nel PMC.
- k. Il Gestore dovrà fornire la documentazione che attesti il rispetto della precedente prescrizione. Qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente, le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento secondo quanto riportato nel PMC.

9.6 Gestione serbatoi e pipe-way

Il Gestore è tenuto all'installazione di doppi fondi o tecnica dimostrata equivalente sui serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici in minimo di due serbatoi all'anno e/o tale da completare l'installazione su tutto il parco serbatoi entro il termine di validità dell'AIA seguendo la priorità di intervento definita da una specifica analisi dei rischi che assegni una adeguata priorità di interventi, anche sulla base di un piano di ispezioni che consenta di caratterizzare il suolo sottostante e limitrofo ai serbatoi stessi. Per i serbatoi non ancora dotati di doppi fondi e fino a quando non si



Commissione Istruttoria IPPC
Parere – SASOL Italy S.p.A.
Stabilimento di Augusta (SR)

provvederà alla loro implementazione come sopra prescritto, il Gestore è tenuto ad effettuare sondaggi annuali finalizzati al monitoraggio del suolo sottostante i serbatoi stessi.

Nel report periodico che il Gestore invierà all'Autorità di controllo, secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all'AIA, dovranno essere indicati (e di volta in volta aggiornati in un elenco e in planimetria) i serbatoi che alla data di trasmissione del report sono già stati dotati di doppio fondo (o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente) e i serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi anni di validità residua dell'AIA stessa.

In considerazione della criticità ambientale in termini di contaminazione del suolo determinato dagli stoccaggi di Stabilimento, si prescrive, a partire dalla data di rilascio del presente atto, l'implementazione di un programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici, ed in particolare:

- 1- verifica e misura dello spessore del fondo di ogni singolo serbatoio che non sia datata più di dieci anni e che sia conforme alla norma vigente;
- 2- laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro sei mesi dal rilascio del presente atto.

Il Gestore è tenuto, altresì, a trasmettere nel rapporto annuale, qualora già esistenti, i risultati del programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di cui sopra. Il report annuale dovrà contenere, altresì, le risultanze dei sondaggi obliqui annuali e i risultati del programma delle altre attività ispettive e di quelle manutentive del parco serbatoi, definito d'accordo con l'Autorità di Controllo, basato sulle norme internazionali, nel rispetto almeno delle procedure vigenti in stabilimento. Il programma dei piani ispettivi dovrà tenere conto, tra l'altro, dei parametri legati alle caratteristiche tecniche dei serbatoi (tipologia, materiali, spessori, ecc), alle condizioni di esercizio (tipologia di prodotto stoccato, temperature, ecc.), alla storia di esercizio (dati ispettivi, anno di costruzione, modifiche e riparazioni, ecc.).

Ai fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione, restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con una cadenza temporale non superiore a dieci anni.

Il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili.

La verifica delle modalità di gestione dei serbatoi dovrà essere condotta coerentemente con le indicazioni riportate nel documento comunitario BREF "*Emission from Storage*".

Il Gestore è tenuto a trasmettere nel rapporto annuale i risultati del programma di attività ispettive e manutentive, definito d'accordo con l'Autorità di controllo, relativamente all'attività e manutenzione del fascio di 4 oleodotti di collegamento con i rispettivi oleodotti interrati di proprietà della raffineria Esso e raffineria ERG MED NORD e da queste provenienti, per quanto relativo alla parte di proprietà (insistenti all'interno del perimetro dello stabilimento).

Il Gestore è tenuto a trasmettere nel rapporto annuale i risultati del programma di ispezione preventiva (basato sul sistema RBI "*Risk Based Inspection*" o su sistema similare concordato con l'Autorità di controllo) definito con l'Autorità di controllo e finalizzato alla valutazione e prevenzione di specifici interventi da realizzare sul sistema pipe-way di stabilimento.

Le modalità di controllo su serbatoi e pipe-way dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non già



compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente, secondo quanto riportato nel PMC.

Il Gestore dovrà mantenere tutte le pipe-way di Stabilimento puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili.

I risultati del programma dovranno essere registrati su file elettronico e cartaceo e faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità competente e all'Ente di controllo secondo le frequenze e le modalità specificate nel Piano di monitoraggio e controllo allegato all'AIA.

7. Altre prescrizioni

Per quanto non espressamente aggiornato, valgono le disposizioni di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA-DEC-2010-0001003 del 28/12/2010. Ogni dichiarazione del Gestore contenuta nella documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale (E.prot DVA-2012-0006493 del 14/03/2012), ivi comprese le integrazioni (E.prot DVA-2013-0013267 del 06/06/2013), si intende qui prescritta. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.